Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 336

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° dicembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO, i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978, registro n. 30 Difesa, foglio n. 179

E' sanzionata la croce al valor militare già concessa «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate in favore del tenente 28° rgt. f. «Pavia» STEFANI Filippo, nato a Ferentino (Frosinone) il 28 febbraio 1916, con la seguente motivazione:

«Volontario al fronte, animato da elevati sentimenti militari e da profondo senso del dovere, si dedica al servizio in guerra con sprezzo del pericolo. Distintosi per coraggio in precedenti azioni, in tre giorni di durissima lotta, assolveva compiti particolarmente rischiosi per coordinare l'azione del comando di reggimento. Resasi la situazione assai confusa per infiltrazioni nemiche non esitava mai a portarsi sotto il fuoco intenso dell'artiglieria per ristabilire collegamenti e trasmettere ordini. Esempio di alto senso del dovere e di sereno coraggio». — Fronte di El Alamein (A.S.), 15-18 luglio 1942.

(9174)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978, n. **759.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla prima alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1152, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di semeiotica medica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia della suddetta Università del 6 giugno 1977, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di semeiotica medica della stessa Università al fine di perequare il rapporto assistenti-studenti che allo stato attuale risulta inadeguato per le esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione della prima facoltà di medicina e chirurgia del 17 novembre 1977 della stessa Università che consente al passaggio del posto di assistente ordinario di cui sopra alla cattedra di semeiotica medica della seconda facoltà di medicina e chirurgia poichè ha ritenute valide le ragioni della richiesta del trasferimento del posto suddetto;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di semeiotica medica della prima facoltà di medicina e chirurgia delle medesima Università, risulta attualmente ricoperto dal dott. Pier Luigi Mattioli e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di semeiotica medica della seconda facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di semeiotica medica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1152, è attribuito, unitamente al titolare dott. Pier Luigi Mattioli, alla cattedra omonima della seconda facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1978
Registro n. 124 Istruzione, foglio n. 129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1978, n. **760.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia alla stessa facoltà dell'Università di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di esercitazioni chimiche II (quinto anno) della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste del 30 marzo 1978, con cui si chiede che il

posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra omonima della stessa Università al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia del 26 aprile 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra omonima dell'Università di Trieste;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di esercitazioni di preparazioni chimiche II (quinto anno) dell'Università di Perugia, risulta attualmente ricoperto dal dott. Paolo Linda e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra omonima della corrispondente facoltà dell'Università di Trieste;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di esercitazioni chimiche II (quinto anno) della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia, con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, è attribuito unitamente al titolare dott. Paolo Linda, alla cattedra omonima della corrispondente facoltà dell'Università di Trieste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1978
Registro n. 124 *Istruzione, foglio n.* 132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978, n. **761.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Venanzio in S. Maria delle Stelle e di S. Giovanni, in Cagli.

N. 761. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fano e di Fossombrone, amministratore apostolico di Cagli e di Pergola, 1° settembre 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Venanzio in S. Maria delle Stelle, in frazione di Montemartello del comune di Cagli (Pesaro-Urbino), e di S. Giovanni, in Offaga dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1978
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978, n. **762.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di Santo Stefano e di San Giovanni Decollato, in Firenzuola.

N. 762. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze 1° luglio 1976, n. 152/76, integrato con dichiarazione del 25 agosto stesso anno, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di Santo Stefano, in Rapezzo del comune di Firenzuola (Firenze), e di San Giovanni Decollato, in Camaggiore dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1978
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978, n. **763.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo e di S. Maria, in San Marcello Pistoiese.

N. 763. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pistoia 25 marzo 1977, integrato con dichiarazione del 24 maggio stesso anno, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lorenzo, in frazione Spignana del comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia), e di S. Maria, in frazione Lizzano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1978
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978, n. **764.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Carlo, di S. Giovanni A. e dei SS. Cosma e Damiano, in S. Damiano al Colle.

N. 764. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona 1° novembre 1976, n. 36/76, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Carlo, in frazione Villamarone del comune di S. Damiano al Colle (Pavia), di S. Giovanni A., in frazione Mondonico dello stesso comune, e dei SS. Cosma e Damiano, nel medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1978
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 165

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691)

Nel decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691, concernente rinvio delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 13 novembre 1978, sono apportate le seguenti rettifiche:

nel secondo comma delle premesse dove è scritto: «...decreto-legge *22* ottobre 1978, n. 642...», leggasi: «...decreto-legge *21* ottobre 1978, n. 642...»;

nell'art. 1 dove è scritto: «...decreto-legge *11* gennaio 1978, n. 10...», leggasi: «...decreto-legge *16* gennaio 1978, n. 10...».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978.

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza per l'annata agraria 1976-77.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso, e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1976-77, con le tabelle annesse al presente decreto e firmato dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978
Registro n. 12 Agricoltura foglio n. 337

(Annata agraria 1976-77)

DENOMINAZIONE DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA.

RISO ITALIANO

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario	*Gruppo comune o originario* (1)
Balilla Ticinese (Liso) (2)	Balilla o ticinese (Liso) (2)
Balilla grana grossa o Balilla G.G.	Balilla grana grossa o Balilla G.G.
Gruppo semifino	*Gruppo semifino* (1)
Rosa Marchetti Navile Vitro Lido	Rosa Marchetti o r.m. o Navile o Vitro o Lido
Padano (Bahia) Maratelli Monticelli Romeo Italico roncarolo Piemonte Neretto (2)	Padano (Bahia) o Maratelli o Monticelli o Romeo o Italico o Piemonte o Neretto (2)
Vialone nano	Vialone nano
Gruppo fino	*Gruppo fino* (1)
Ribe (Euribe) Ringo Romanico Ribello Rocca Europa P. Marchetti	Ribe (Euribe) o R.B. o Ringo o Romanico o Ribello o Rocca o Europa o P. Marchetti
Rizzotto S. Andrea	Rizzotto o S. Andrea
Vialone Nero	Vialone o Nero
Gruppo superfino	*Gruppo superfino* (1)
Arborio Redi Volano	Arborio o Redi o Volano
Roma Baldo Razza 77 o R. 77	Roma o Baldo o Razza 77 o R. 77
Carnaroli	Carnaroli
Italpatna Silla Bonni Gritna	Italpatna o Silla o Bonni o Gritna

---

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso « gruppo ».

(2) Varietà di risone e riso che non saranno più classificate nella prossima « Tabella » relativa alla produzione dell'annata agraria 1977-78.

RISO ESTERO

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario	*Gruppo comune o originario* (1)
Yabani Sabini Cody Colusa 1600 Caloro Chacarero Yamani	Yabani o Sabini o Cody o Colusa 1600 o Caloro o Chacarero o Yamani
Gruppo semifino	*Gruppo semifino* (1)
Arkrose Bluerose Magnolia Nato Zenith Gulrose 501 Calrose	Arkrose o Bluerose o Magnolia o Nato o Zenith o Gulfrose o 501 o Calrose
Gruppo fino	*Gruppo fino* (1)
Dawn Blue Bonnet Toro Nira Century Patna Rexoro Patna Grain Belle Patna Bluebelle Lebonnet Starbonnet Selezione 406	Dawn o Blue Bonnet o Toro o Nira o Century Patna o Rexoro o Patna Grain o Belle Patna o Bluebelle o Lebonnet o Starbonnet o Selezione 406
Perola Agulha Fortuna	Perola o Agulha o Fortuna
Vary Lava Alicombo Macalioca	Vary Lava o Alicombo o Macalioca

Inra 68/2 o Delta Arlesienne	Inra 68/2 o Delta o Arlesienne
Siam Patna	Siam Patna
Baroe-Brand	Baroe-Brand
Lungo Surinam	Lungo Surinam

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso « gruppo ».

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Balilla:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

Ticinese (Liso):

Corta - tonda - piccola - perla centro laterale - striscia breve - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Balilla grana grossa o Balilla G.G.:

Semilunga - semitonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa oblunga - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

Rosa Marchetti:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Navile:

Semilunga - semitonda - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione schiacciata.

Vitro:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Lido:

Semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Padano (Bahia):

Semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Maratelli:

Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa asimmetrica - sezione tondeggiante.

Monticelli:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla centro laterale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione schiacciata.

Romeo:

Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Italico:

Semilunga - semitonda - media - perla centrale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Piemonte:

Semilunga - tonda - media - perla centrale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Neretto:

Semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone nano:

Semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

Ribe (Euribe):

Lunga - affusolata - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ringo:

Lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Romanico:

Molto lunga - affusolata - grossa - perla centrale piccola - striscia assente - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Ribello:

Lunga - affusolata - media - perla centro laterale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Rocca:

Lunga - affusolata - media - perla centrale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Europa:

Lunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

P. Marchetti:

Lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Rizzotto:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

S. Andrea:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone:

Semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa normale - sezione schiacciata.

Nero:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SUPERFINO

Arborio:

Molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Redi:

Lunga - semitonda - grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tondeggiante - sezione schiacciata.

Volano:

Molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Roma:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla centrale laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Baldo:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Razza 77 o R. 77:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa oblunga - sezione schiacciata.

Carnaroli:

Molto lunga - semiaffusolata - molto grossa - perla estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Italpatna:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Silla:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Bonni:

Molto lunga - affusolata - molto grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Gritna:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

RISO ESTERO

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Yabani:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Sabini:

Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Cody:

Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Colusa 1600:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Caloro:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Chacarero:

Corta - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Yamani:

Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tonda.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

Arkrose:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Bluerose:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Magnolia:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Nato:

Semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Zenith:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Gulfrose:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

501:

Semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Calrose:

Semilunga - semitonda - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

Dawn:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Blue Bonnett:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Toro:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda.

Nira:

Molto lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Century Patna:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Rexoro:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Patna Grain:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Belle Patna:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Bluebelle:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Lebonnet:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Starbonnet:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Selezione 406:

Lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Perola:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Agulha:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Fortuna:

Molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Vary Lava:

Molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Alicombo:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Macalioca:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Inra 68/2 o Delta:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Arlesienne:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Siam Patna:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Baroe - Brand:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Lungo Surinam:

Molto lunga - molto affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETÀ DI RISO

Gruppo comune o originario:

Grani spuntati	5,00 %	
Grani striati rossi .	3,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	17,00 %	Massimo di impurità varietali 5 % sulla varietà dichiarata: ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate.
Grani gessati .	3,00 %	
Grani vaiolati	1,00 %	
Grani macchiati .	0,50 %	
Grani ambrati .	0,125 %	
Grani gialli .	0,05 %	
Rotture	5,00 %	

Gruppi semifino, fino e superfino:

Grani spuntati .	5,00 %	
Grani striati rossi .	3,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	17,00 %	Massimo di impurità varietali 5 %
Grani gessati .	3,00 %	
Grani vaiolati	1,00 %	
Grani macchiati .	0,50 %	
Grani ambrati .	0,125 %	
Grani gialli .	0,05 %	
Rotture	5,00 %	

Per il riso ricavato dalla lavorazione del risone prodotto nell'annata agraria 1976-77 nelle provincie di:

Alessandria, Vercelli, Pavia, Novara, Milano, Mantova, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Verona, Rovigo ed Oristano, ove si e avuto un andamento stagionale eccezionalmente sfavorevole, i limiti delle tolleranze dei grani vaiolati, per le varietà: Padano (Bahia), Roma ed Arborio, per l'annata di commercializzazione 1977-78, sono elevati: all'1,50 %.

E' altresì ammessa la presenza contemporanea di grani vaiolati, macchiati ed ambrati purché, la somma dei difetti riscontrati, rispetto alla somma degli stessi tre difetti calcolata sulla base delle percentuali massime fissate in « tabella », risulti inferiore di almeno il 20 %. Entro tale limite, comunque, per uno o due dei suddetti difetti è ammessa una presenza massima non superiore al 20 % del rispettivo indice tabellare.

La presenza di granelli gialli esclude la possibilità della presenza contemporanea dei tre succitati difetti.

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01 %;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili, fino allo 0,10 %.

Nelle varietà vendute come « sottotipo » le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b*) sono consentite fino allo 0,40 %.

NOTE GENERALI

1. — I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3 % debbono essere venduti come risi « ostigliati », senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi « sottotipo ».

La dichiarazione di riso « ostigliato » deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2. — Per « destrinoso » si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso « destrinoso » deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

3. — Nei risi « sottotipo » è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rottura, quando dichiarata.

4. — Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente « tabella » possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo « comune o originario ».

5. — Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massima del 10 %. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6. — I risi del gruppo « comune o originario » debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7. — La classificazione dei risi in gruppi è effettuata per equivalenze delle varietà tra loro; mentre all'interno del gruppo, i raggruppamenti sono effettuati per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) *Grani spuntati*: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) *Grani striati rossi*: grani che presentano, secondo diverse intensità o tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovute a residui del pericarpo.

C) *Grani che presentano delle disformità naturali*: sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

D) *Impurità varietali*: per impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

E) *Grani gessati*: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40 % della loro superficie per la varietà a perla assente: oltre il 70 % della loro superficie per le varietà a perla poco estesa: oltre il 90 % della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) *Grani vaiolati*: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di coore scuro e di forma più o meno regolare. Sono inoltre considerati grani vaiolati i grani che presentano delle striature nere leggere e superficiali. Le striature e le macchie non debbono presentare un alone giallo o scuro.

G) *Grani macchiati*: grani che hanno subìto, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastro, rossastro, brune, ecc.). Sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nere, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibili ed una ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

H) *Grani ambrati*: i grani ambrati sono grani che hanno subìto, per cause diverse dalla precottura, una alterazione uniforme, leggera e generale, del loro colore. Tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

I) *Grani gialli*: i grani gialli sono i grani che hanno subìto, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale, prendendo diverse colorazioni dal giallo limone al giallo arancio. Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

L) *Grani rotti o rotture*: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(9183)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1978.

Determinazione del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 234.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche alla normativa riguardante il credito navale;

Visto, in particolare, l'art. 2 della predetta legge n. 234, il quale prevede che il tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti di cui alla stessa legge sarà fissato inizialmente dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, e che successivamente, a scadenze semestrali, tale tasso si modificherà in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuto dalle aziende e dagli istituti di cui all'art. 1 della legge n. 234 medesima, con le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 234 è fissato nella misura del 15,50 %, così composto:

a) 13,75 % per costo di provvista dei fondi;

b) 1,75 % per commissione omnicomprensiva.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1978

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro della marina mercantile
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1978
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 158

(9414)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1978.

Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri, in base al prezzo richiesto dal fornitore, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *B* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *B* e *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, per le sottoindicate marche di prodotti esteri è variato come segue:

TRINCIATI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri (provenienza C.E.E.).

Trinciati per sigarette:			
Bison . . . . (25 buste da gr 40)	da Lit. 32.500	a Lit. 37.500	il kg conv.le
Drum . . . . (25 buste da gr 40)	» 32.500	» 37.500	»
Samson . . . . . . (25 buste da gr 40)	» 32.500	» 37.500	»
Traffic . . . . . . (25 buste da gr 40)	» 32.500	» 37.500	»
Trinciati per pipa:			
Erinmore Mixture . . . (20 scatole da gr 50)	da Lit. 45.000	a Lit. 55.000	il kg conv.le
Edgeworth . . . . . . (20 buste da gr 50)	» 45.000	» 50.000	»
Royal Niemeyer Danish Blend . . . . . . (20 scatole da gr 50)	» 45.000	» 50.000	»
Flying Dutchmann . . . (20 scatole da gr 50)	» 40.000	» 45.000	»
Park Lane n. 7 . . . . (20 buste da gr 50)	» 40.000	» 45.000	»
Egberts 44 . . . . . . (20 buste da gr 50)	» 37.500	» 42.500	»
Amphora . . . . (20 buste da gr 50)	» 35.000	» 40.000	»
Clan . . . . (20 buste da gr 50)	» 35.000	» 40.000	»
Hollandia . . . . . . (20 buste da gr 50)	» 35.000	» 40.000	»
Lincoln Cavendish . . . (20 buste da gr 50)	» 35.000	» 40.000	»
Mac Baren's Mixture . . (20 buste da gr 50)	» 37.500	» 40.000	»
Mac Baren's Golden Blend . . . . . . (20 buste da gr 50)	» 37.500	» 40.000	»
Schippers Tabak Special (20 buste da gr 50)	» 35.000	» 40.000	»

SIGARETTE

(Tabella *E*)

Prodotti esteri (provenienza C.E.E.).

Winston Filter K.S. . .	da Lit. 35.000	a Lit. 40.000	il kg conv.le
Parisienne Super F. . .	» 32.500	» 37.500	»

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1978
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 145

(9387)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma, in Rivoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Silma di Rivoli (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma di Rivoli (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 maggio 1978 al 14 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9323)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1975 concernente, fra l'altro, la ricostituzione del comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la nota n. 2161 del 12 settembre 1978, con la quale la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali in sostituzione del dott. ing. Felice Urbinati, membro del comitato medesimo in qualità di esperto designato dalla Confederazione stessa, dimissionario, ha designato il dott. Pierluigi Cenci;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Pierluigi Cenci è nominato membro del comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in qualità di esperto, in sostituzione del dott. ing. Felice Urbinati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9112)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica M. D'Agostino & C., con sede in Salerno e stabilimento in Salerno, località Brignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica M. D'Agostino & C., con sede in Salerno e stabilimento in Salerno, località Brignano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Ceramica M. D'Agostino & C., con sede in Salerno e stabilimento in Salerno, località Brignano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 settembre 1978 al 3 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9328)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faemar, con sede e stabilimento in Zingonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Faemar, con sede e stabilimento in Zingonia (Bergamo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faemar, con sede e stabilimento in Zingonia (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 marzo 1978 al 26 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9321)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saccs S.a. calce cementi, in Siracusa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Saccs S.a. calce cementi di Siracusa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saccs S.a. calce cementi di Siracusa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 dicembre 1977 al 18 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1978

(9324) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lingerie Frine, in liquidazione, con sede in Milano, unità di Tortona, Gorla e Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lingerie Frine, in liquidazione, con sede legale in Milano, unità di Tortona, Gorla e Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lingerie Frine, in liquidazione, con sede legale in Milano, unità di Tortona, Gorla e Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 aprile 1978 al 15 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1978

(9322) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.C.S., con sede in Roma e stabilimento a Stimigliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta S.C.S., con sede in Roma e stabilimento a Stimigliano (Rieti);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.C.S., con sede in Roma e stabilimento a Stimigliano (Rieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1978 al 13 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9327)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Invem - Industria vetraria meridionale, in Ottaviano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Invem - Industria vetraria meridionale di Ottaviano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Invem - Industria vetraria meridionale di Ottaviano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 aprile 1978 al 15 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9325)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1978.

Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita di una marca di sigaretti esteri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di una marca di tabacchi lavorati esteri, in base al prezzo richiesto dal fornitore, nella classificazione dei prezzi di cui alla tabella allegato *D* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalla tabella allegato *D* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, per la sottoindicata marca di prodotti esteri è variato come segue:

SIGARETTI

(Tabella *D*)

Prodotti esteri (Provenienza C.E.E.).

Sigaretti « Altri »:

Dannemann Brasil Pierrot Lonja:
da L. 60.000 a L. 72.000 il kg convenzionale.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1978
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 8

(9388)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1978.

Variazione dell'aggio e dei prezzi di vendita di tabacchi lavorati per provvista di bordo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola tra l'altro la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sulla estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio della concessione di tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ai prezzi di cessione dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1955, modificato con decreto ministeriale 7 aprile 1961, con il quale viene fissata al 20% la misura dell'aggio spettante ai concessionari autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerata l'opportunità di elevare dal 20 al 25% la misura dell'aggio anzidetto;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Visti i decreti ministeriali del 21 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1977, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 118; del 28 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1978, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 289; del 31 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1978, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 348, con i quali sono stati fissati i prezzi dei tabacchi lavorati ammessi alla vendita per provvista di bordo;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita per provvista di bordo delle seguenti marche italiane di tabacchi lavorati sono variati come appresso:

	SIGARI (200 pezzi)				
Antico Toscano	da Lit. 35.000	a Lit.	38.000	il kg conv.le
Toscani extravecchi	» 31.250	»	34.000	»
Cavour	» 25.000	»	30.000	»
Toscani . .	» 25.000	»	27.000	»
Toscanelli (400 pezzi) .	» 25.000	»	27.000	»
	SIGARETTI (400 pezzi)			
Branca	da Lit. 25.000	a Lit.	30.000	il kg conv.le
Avana	» 12.500	»	15.000	»
Toscanello sport .	» 10.000	»	11.000	»
Burno	» 7.500	»	9.000	»
	TRINCIATI PER PIPA			
Derby	da Lit. 13.750	a Lit.	20.000	il kg conv.le
Golf	» 8.750	»	10.000	»
Italia	» 8.750	»	10.000	»
	SIGARETTE			
MS International	da Lit. 10.000	a Lit.	11.000	il kg conv.le
Presidente	» 8.125	»	9.600	»
Zenit	» 8.125	»	9.600	»
Linda	» 8.125	»	9.600	»
MS . .	» 7.500	»	9.000	»
MS blu . . .	» 7.500	»	9.000	»
Lido	da Lit. 7.500	a Lit.	9.000	il kg conv.le
Bis	» 7.500	»	9.000	»
Colombo KS filtro . . .	» 7.500	»	9.000	»
Gala	» 7.500	»	9.000	»
Stop KS	» 7.500	»	9.000	»
Stop KS filtro	» 7.500	»	9.000	»
Super (con filtro) . . .	» 6.250	»	7.400	»
Super (senza filtro) . .	» 5.625	»	6.400	»
Esportazione lunga . .	» 5.625	»	6.400	»
Esportazione	» 5.625	»	6.400	»
Esportazione filtro . . .	» 5.625	»	6.400	»
Nazionali filtro	» 5.625	»	6.400	»
N 80	» 5.625	»	6.400	»
N 80 filtro	» 5.625	»	6.400	»

Art. 2.

Ai concessionari autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato è accordato l'aggio del 25% sui prezzi di tariffa di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1978
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 307

(9386)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa, in S. Donà di Piave.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Papa di S. Donà di Piave (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1978 e 31 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa di S. Donà di Piave (Venezia), è prolungata fino al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9358)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Fissazione del controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione della legge 10 giugno 1978, n. 295.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 82 e 86 della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Accertato che il controvalore in lire italiane della unità di conto europea va riferito al 31 ottobre 1978;

Decreta:

A decorrere dal 31 dicembre 1978 e fino al 30 dicembre 1979 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione della legge 10 giugno 1978 è pari a L. 1.139,63.

Roma, addì 22 novembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9392)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1978.

Modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione nonché per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Ritenuta, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, della suddetta legge n. 110/1975, la necessità di determinare le modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione nonché quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione definitiva delle armi comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, deve essere effettuata dalle ditte autorizzate ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi o dalle persone residenti nello Stato in occasione del trasferimento della propria residenza all'estero.

L'esportazione definitiva delle armi commissionate o direttamente acquistate in Italia da cittadini italiani o stranieri residenti all'estero può essere effettuata anche dal privato cedente che, in tal caso, dovrà richiedere a nome proprio la prescritta licenza di polizia e curare tutte le formalità relative alle operazioni di esportazione.

Qualora le operazioni di cui ai precedenti commi vengano effettuate a mezzo di rappresentante, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, colui che richiede la licenza di polizia per l'esportazione deve indicare il nominativo del rappresentante medesimo. Il rappresentante designato potrà essere autorizzato al compimento delle operazioni dalla stessa autorità che rilascia la licenza di esportazione, sempre che risulti in possesso dei requisiti soggettivi contemplati dall'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 2.

L'esportazione definitiva o temporanea delle armi comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, può avvenire soltanto su dichiarazione scritta da presentare, qualunque sia il mezzo di trasporto impiegato, esclusivamente alle dogane internazionali ed a quelle di confine di terra e di mare, nonché alle dogane ubicate nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico civile internazionale, ed è subordinata alla presentazione in dogana della licenza di polizia, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di divieti di carattere economico e valutario.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per le armi destinate ad altri Paesi della Comunità economica europea.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 16, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per le operazioni di esportazioni definitive o temporanee delle armi indicate nei precedenti articoli, i militari della guardia di finanza ed i funzionari doganali non possono avvalersi delle facoltà di cui all'art. 21, secondo comma, ed all'art. 59, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Per le stesse operazioni inoltre non sono applicabili le procedure semplificate di accertamento stabilite con gli articoli 235, 236 e 237 del predetto testo unico.

La prova dell'avvenuta uscita dal territorio doganale dello Stato è data esclusivamente dalle attestazioni apposte dai militari della guardia di finanza sulle bollette doganali di esportazione.

Entro trenta giorni dall'avvenuta esportazione, l'intestatario della licenza di polizia deve esibire all'auto-

rità di polizia che ha rilasciato la licenza stessa la parte della bolletta di esportazione (figlia) in suo possesso.

Art. 4.

Ai fini della prova dell'avvenuta uscita dallo Stato delle armi esportate dai residenti che si trasferiscono definitivamente all'estero, i militari della guardia di finanza, effettuati il riscontro di competenza e la prescritta annotazione sulle bollette di esportazione, provvedono a ritirare la copia della licenza di polizia ed ad apporre sulla stessa una dichiarazione attestante l'effettiva uscita dallo Stato delle armi esportate.

La copia della licenza di polizia, completata della dichiarazione di cui al precedente comma è inviata, a cura del competente comando della guardia di finanza, a mezzo raccomandata, all'autorità di pubblica sicurezza che ha rilasciato la licenza medesima.

Art. 5.

Le persone residenti in Italia che intendono esportare temporaneamente, al proprio seguito, armi da sparo per uso sportivo debbono munirsi di apposita dichiarazione, conforme all'allegato *A*, rilasciata dalla Federazione italiana tiro a volo o dalla Unione italiana di tiro a segno, vistata dal questore della provincia donde partono le armi.

La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere esibita all'ufficio di pubblica sicurezza di frontiera che vi attesta l'effettiva uscita delle armi dal territorio nazionale con l'indicazione della relativa data.

L'esportazione temporanea di cui ai commi precedenti è consentita nei limiti di tre armi e di mille cartucce.

Art. 6.

Senza licenza del questore non è consentita l'esportazione temporanea di armi per uso di caccia in numero superiore a tre e di cartucce per le stesse armi in numero superiore a duecento.

Nella licenza debbono essere riportati i dati identificativi delle armi che si intendono esportare.

Art. 7.

Per le operazioni previste dagli articoli 5 e 6 del presente decreto non si applica quanto dispone il secondo comma dell'art. 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 8.

Le autorizzazioni previste dagli articoli 5 e 6 del presente decreto non possono avere validità superiore a novanta giorni ed abilitano l'interessato al trasporto ed alla reimportazione dei materiali entro il termine prestabilito.

Art. 9.

Non è consentita l'esportazione delle armi di cui l'interessato non dimostri il legittimo possesso, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Ai fini dell'esportazione di armi da caccia il richiedente deve dimostrare di essere in possesso di licenza valida per il porto di tali armi.

Art. 10.

L'esportazione temporanea e la reimportazione delle armi e delle eventuali munizioni di cui ai precedenti articoli è consentita attraverso tutte le dogane di confine su dichiarazione verbale e presentazione dei titoli autorizzatori di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 11.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto debbono essere vistate, al momento della reimportazione, dall'ufficio di pubblica sicurezza del valico di frontiera attraverso il quale i materiali rientrano nel territorio dello Stato e successivamente restituite all'ufficio di pubblica sicurezza e, in mancanza, alla stazione dei carabinieri del luogo in cui le armi e le munizioni sono detenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

ALLEGATO *A*

FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO A VOLO
Oppure
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Roma, ...

Si dichiara che . . . . sig. . . . . . (nome) . . . . domiciliato in . . . . (cognome) (Stato) . . . . (città) (via) si reca a . . . . per partecipare alle gare di . . . . che avranno luogo dal . . . . al . . . .

Il predetto porta al suo seguito il seguente armamento:

Armi . . . .
(tipo, calibro, marca di fabbrica, numero di matricola)

Cartucce . . . .
(numero, tipo, calibro, marca)

Il presidente
. . . .

QUESTURA DI . . . . .

Visto: si autorizza.

La reimportazione dei suddetti materiali dovrà avvenire entro il . . . .

. . . . li, ...

Il questore
. . . .

UFFICIO DI P.S. DI	UFFICIO DI P.S. DI . . . .
V.to uscire il	V.to entrare il . . . .
Il dirigente	*Il dirigente*
. . . .	. . . .

(9389)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2348/78 della commissione, del 9 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2349/78 della commissione, del 9 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2350/78 della commissione, del 9 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle reti, ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, in pezza, ecc., della voce doganale 59.05, originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2351/78 della commissione, del 9 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio, della voce doganale 62.04, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2352/78 della commissione, del 9 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm della voce doganale 74.04, originari del Cile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2353/78 della commissione, del 9 ottobre 1978, che chiude la gara per la determinazione di premi per lo zucchero bianco destinato all'alimentazione delle api di cui al regolamento (CEE) n. 1320/77.

Regolamento (CEE) n. 2354/78 della commissione, del 9 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 284 *del* 10 *ottobre* 1978.

(262/C)

Regolamento (CEE) n. 2355/78 del consiglio, del 9 ottobre 1978, recante alcuni adattamenti di carattere tecnico al regolamento (CEE) n. 1848/78, che dispone talune misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca, da applicare alle navi immatricolate nelle Isole Faeroer.

Regolamento (CEE) n. 2356/78 del consiglio, del 9 ottobre 1978, recante alcuni adattamenti di carattere tecnico al regolamento (CEE) n. 1850/78, che dispone talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 2357/78 della commissione, del 10 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2358/78 della commissione, del 10 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2359/78 della commissione, del 6 ottobre 1978, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2360/78 della commissione, del 6 ottobre 1978, relativò alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2361/78 della commissione, del 10 ottobre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Pubblicati nel n. L 285 *dell'*11 *ottobre* 1978.

(263/C)

Regolamento (CEE) n. 2362/78 della commissione, dell'11 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2363/78 della commissione, dell'11 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2364/78 della commissione, dell'11 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2365/78 della commissione, dell'11 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2366/78 della commissione, del 10 ottobre 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2367/78 della commissione, del 10 ottobre 1978, che ripristina nel Regno Unito gli acquisti all'intervento di carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 2368/78 della commissione, dell'11 ottobre 1978, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2369/78 della commissione, dell'11 ottobre 1978, che fissa i prelievi ed i prezzi limite nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2370/78 della commissione, dell'11 ottobre 1978, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1036/78 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 2371/78 della commissione, dell'11 ottobre 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 286 *del* 12 *ottobre* 1978.

(264/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 19 settembre 1978, n. 8029/Div. 1ª, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.na Dina Ricco, consistente nella somma di L. 1.000.000.

(9207)

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Parma 18 settembre 1978, n. 4398/Div. 1ª, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di diverse opere d'arte contemporanea da destinarsi al centro studi ed archivio della comunicazione visiva - dipartimento d'arte contemporanea, della stessa Università.

(9208)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 16 agosto 1978, concernente iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche di sigarette estere di produzione italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 ottobre 1978, in calce, dopo la data della registrazione, in luogo di: « Registro n. 4 *Finanze,* foglio n. 213 », leggasi: « Registro n. 4 *Monopoli,* foglio n. 213 ».

(9398)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 28 novembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	851,70	851,70	851,85	851,70	851,70	851,60	851,80	851,70	851,70	—
Dollaro canadese	723,50	723,50	725 —	723,50	724,45	723,50	724,50	723,50	723,50	—
Franco svizzero	489,05	489,05	489,50	489,05	489,20	489,05	489,78	489,05	489,05	—
Corona danese	159,37	159,37	159,70	159,37	159,27	159,37	159,39	159,37	159,37	—
Corona norvegese	165,68	165,68	165,60	165,68	165,63	165,68	165,75	165,68	165,68	—
Corona svedese	192,04	192,04	192,30	192,04	191,97	192,04	192,24	192,04	192,04	—
Fiorino olandese	406,56	406,56	407,20	406,56	406,65	406,50	406,83	406,56	406,56	—
Franco belga	27,975	27,975	28,07	27,975	28,02	27,97	28,05	27,975	27,975	—
Franco francese	192,43	192,43	192,80	192,43	192,43	192,43	192,47	192,43	192,43	—
Lira sterlina	1654,60	1654,60	1655 —	1654,60	1653,32	1654,60	1654,20	1654,60	1654,60	—
Marco germanico	441,05	441,05	441,80	441,05	440,93	441,05	441,46	441,05	441,05	—
Scellino austriaco	60,16	60,16	60,32	60,16	60,32	60,16	60,33	60,16	60,16	—
Escudo portoghese	18,10	18,10	18,18	18,10	18,20	18,10	18,22	18,10	18,10	—
Peseta spagnola	11,912	11,912	11,90	11,912	11,90	11,91	11,92	11,912	11,912	—
Yen giapponese	4,328	4,328	4,3150	4,328	4,32	4,32	4,324	4,328	4,328	—

Media dei titoli del 28 novembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,400
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	99,750
» 5 % (Ricostruzione)	100,675
» 5 % (Città di Trieste)	100,925
» 5 % (Beni esteri)	100,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,475
» 5,50 % » » 1968-83	85,700
» 5,50 % » » 1969-84	81,475
» 6 % » » 1970-85	80,050
» 6 % » » 1971-86	78,400
» 6 % » » 1972-87	76,300
» 9 % » » 1975-90	84,325
» 9 % » » 1976-91	83,375
» 10 % » » 1977-92	88,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,300

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,950
» » » » 1-10-1979	100,250
» » » » 1- 1-1978/80	100,800
» » » » 1- 3-1978/80	100,800
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,325
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,875
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,700
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,600
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,875
» » » 10 % 1- 1-1981	95,300
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,175
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,350
» » » 12 % 1- 4-1982	98,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 novembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	851,75
Dollaro canadese	724 —
Franco svizzero	489,415
Corona danese	159,38
Corona norvegese	165,715
Corona svedese	192,14
Fiorino olandese	406,695
Franco belga	28,012
Franco francese	192,45
Lira sterlina	1654,40
Marco germanico	441,255
Scellino austriaco	60,245
Escudo portoghese	18,66
Peseta spagnola	11,916
Yen giapponese	4,325

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a trentasette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 36, foglio n. 201, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle qualifiche risultanti con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975 e 10 novembre 1977, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, addì 24 setembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178 e addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 189, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trentasette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'amministrazione finanziaria con qualifica di segretario capo o equiparato, nonchè di segretario principale o equiparata, purchè in possesso del titolo di studio prescritto e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti) o di una delle lauree in ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica ed aeronautica, corrispondenti alle sottosezioni del soppresso corso di laurea in ingegneria industriale.

Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

B) Età non superiore ai 35 anni.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono elevazione di detto limite, l'età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantanni o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i candidati che siano dipendenti di ruolo dello Stato si applica l'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio ed il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio stesso;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè del comma secondo dell'art. 1 del presente bando).

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi e sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2 lettera *A)* del presente bando, nonchè certificato attestante il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza o preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti comma, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

principi di termologia con particolare riguardo ai cambiamenti di stato ed alla distillazione;

principi fondamentali di termodinamica con particolare riguardo alle macchine termiche;
principi fondamentali di elettrotecnica.

Seconda prova:

nozioni sugli impianti relativi ai prodotti dell'industria soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo e sui processi di fabbricazione dei diversi prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;
criteri di valutazione degli impianti industriali; determinazione dei costi di produzione relativi ai prodotti dell'industria soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di diritto tributario;
nozioni di chimica inerenti ai processi di fabbricazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di legislazione sociale e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
nozioni sulla gestione amministrativa e sui bilanci economici delle industrie in genere.

Art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 22 e 23 gennaio 1979 alle ore otto, ed avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, s'intendono ammessi con riserva e si presenteranno a sostenere le prove scritte nella sede sopra indicata e nei giorni stabiliti dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'amministrazione si riserva di variare la data e la sede degli esami sopra indicati per ragioni di forza maggiore. Tali variazioni saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dall'aspirante;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.
Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce per ciascun candidato la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1958, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai predetti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza del diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati ingegneri in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1978
Registro n. 41 Finanze, foglio n. 273

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta su bollo da L. 2.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso a trentasette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data . ., e per quanto riguarda gli obblighi militari . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza.

(1)

Data, .

Firma . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

Visto per l'autenticità della firma del sig. .

(1) Indicare gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

(9354)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di neurologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1972 concernente l'elenco dei primari di neurologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/69 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli Enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di neurologia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di neurologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Bressani Franco, nato a Nimis il 4 settembre 1937;
Chinaglia Lino, nato a Padova il 7 novembre 1929.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di neurologia, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Barbieri Nicola Fabio, nato a Vibo Valentia il 24 febbraio 1927;
Bossi Lorenzo, nato a Torino l'8 novembre 1927;
Brogi Lazzaro, nato a Verona il 9 aprile 1929;
Caraceni Tommaso, nato ad Ortona il 19 giugno 1931;
Corridori Gianfranco, nato a Palazzolo sull'Oglio il 18 giugno 1926;
De Carolis Vittorio, nato a Pontedassio il 4 ottobre 1934;
Dell'Aria Vincenzo, nato a Napoli il 3 maggio 1935;
Di Piazza Pietro, nato a Crotone il 12 marzo 1926;
Luria Edoardo, nato a Palermo il 15 gennaio 1931;
Mazzoni Silvano, nato a Ferrara l'11 luglio 1932;
Pacini Luciano Emilio Giuseppe, nato a Montecatini Terme il 18 giugno 1926;
Tani Giovanna, nata a Crema il 2 agosto 1932;
Turinese Andrea, nato a Trapani il 15 agosto 1927;
Zanibelli Gianfranco, nato a Milano il 23 marzo 1932.

Art. 3.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di neurologia a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuto dirigente di ruolo, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

De Angeli Giorgio, nato a Roma il 25 marzo 1926.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(9235)

Elenco degli aiuti di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 12 settembre 1972 e successive modifiche ed integrazioni concernente l'elenco degli aiuti di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1977 concernente l'elenco degli aiuti di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi, i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di cardiologia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di cardiologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e

presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Bobba Franco, nato a Torino il 26 settembre 1941;
Capo Marcello, nato a Cava dei Tirreni il 2 settembre 1932;
Faticanti Giovanni nato a Sora il 12 giugno 1942;
Dallavalle Luigi, nato a Ferriere il 21 giugno 1935;
Puozzo Franco, nato a Campagna Lupia il 13 febbraio 1942.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di cardiologia a prescindere dall'idoneità nazionale avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Panegrossi Aldo, nato a Firenze il 10 febbraio 1932;
Timpanaro Salvatore, nato a Catania il 3 agosto 1928;
Guglielmetti Vittorio, nato a Roma il 20 dicembre 1921.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(9234)

OSPEDALE DI BRESSANONE

Concorso ad un posto di primario tisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario tisiologo, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico Ladino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bressanone (Bolzano).

Bressanone, 10 novembre 1978

(4275/S)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(4241/S)

OSPEDALE « DEI BIANCHI V. EMANUELE III » DI CORLEONE

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo).

(4224/S)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(4227/S)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorso a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di oncologia;
un posto di assistente della clinica otorinolaringoiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Padova.

(4228/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione geriatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione geriatrica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(4225/S)

OSPEDALI DI LENO, MANERBIO E PONTEVICO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Leno (Brescia).

(4226/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO «C. CANTÙ» DI ABBIATEGRASSO

Concorso ad un posto di primario di ortotraumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortotraumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbiategrasso (Milano).

(4223/S)

OSPEDALE «CALAI» DI GUALDO TADINO

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia).

(4231/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia).

(4232/S)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(4229/S)

OSPEDALE «SS. CARLO E DONNINO» DI PERGOLA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pergola (Pesaro).

(4230/S)

SPEDALE «C. MINGHETTI» DI LAMPORECCHIO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lamporecchio (Pistoia).

(4234/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-NERVI

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Genova-Nervi.

(4235/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1978, n. **60.**

Norme integrative alla legge regionale n. 35/74, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *dell'*11 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa dell'approvazione, nei termini previsti dal primo comma dell'art. 34 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, della legge regionale di adeguamento organico della legislazione regionale ai principi della predetta legge n. 968, gli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, e successive modificazioni, sono modificati, ai sensi delle seguenti disposizioni.

L'art. 20 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, sostituito dall'art. 6 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 64, è sostituito come segue:

Formano oggetto di caccia le seguenti specie selvatiche:

Mammiferi: capriolo, cervo, cinghiale, coniglio selvatico, daino, donnola, lepre comune, muflone e volpe;

Uccelli: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, calandro, canapiglia, cappellaccia, cesena, chiurlo, codone, colino della Virginia, colombaccio, combattente, cornacchia nera, corvo, coturnice, fagiano, fanello, fischione, folaga, fringuello, frosone, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passera oltremontana, passero, pavoncella, peppola, pernice rossa, pettegola, pispola, pittima minore, piviere, porciglione, prispolone, quaglia, spioncello, starna, storno, strillozzo, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora, tottavilla e verdone.

E' fatto divieto di abbattere le femmine del capriolo, del del daino e del muflone ed ogni altra specie di selvaggina non compresa nel precedente comma. In via eccezionale il presidente della giunta provinciale sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina può autorizzare abbattimenti a fini selettivi o per riportare il giusto equilibrio tra i sessi.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 500.000; in caso di recidività si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e viene altresì comminata la sospensione della licenza fino ad un anno; in caso di ulteriore recidiva si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza di caccia.

L'art. 21 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, sostituito dall'art. 7 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 64, è sostituito come segue:

« L'esercizio della caccia è consentito tre giorni per ogni settimana che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.

La stagione venatoria ha inizio il 18 agosto e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

Sono cacciabili le specie indicate nei periodi sottospecificati:

1) dal 18 agosto al 31 dicembre:
quaglia (*Coturnix coturnix*);
tortora (*Streptopelia turtur*);
calandro (*Anthus campestris*);
prispolone (*Anthus trivialis*);
merlo (*Turdus merula*);

2) dal 18 agosto alla fine di febbraio:
germano reale (*Anas platyrhynchos*);
folaga (*Fulica atra*);
gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);

3) dal 18 agosto fino al 31 marzo:
passero (*Passer Italiae*);
passera mattugia (*Passer montanus*);
passera oltremontana (*Passer domesticus*);
storno (*Sturnus vulgaris*);
porciglione (*Rallus aquaticus*);
alzavola (*Anas crecca*);
canapiglia (*Anas strepera*);
fischione (*Anasa penelope*);
codone (*Anasa acuta*);
marzaiola (*Anas querquedula*);
mestolone (*Anas clypeata*);
moriglione (*Aythya ferina*);
moretta (*Aythya fuligula*);
beccaccino (*Capella gallinago*);
colombaccio (*Columba palumbus*);
frullino (*Lymocryptes minimus*);
chiurlo (*Numenius arquata*);
pittima minore (*Limosa lapponica*);
pettegola (*Tringa totanus*);
donnola (*Mustela nivalis*);
volpe (*Vulpes vulpes*);
piviere (*Charadrius apricarius*);
combattente (*Philomalus pugnax*);

4) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
Mammiferi:
coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
lepre comune (*Lepus europaeus*);
capriolo (*Capreolus capreolus*);
cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*);
daino (*Dama dama*);
muflone (*Ovis musimon*);
Uccelli:
pernice rossa (*Alectoris rufa*);
starna (*Perdix perdix*);
fagiano (*Phasianus colchiucus*);
fringuello (*Fringilla colebs*);
pispola (*Anthus pratensis*);
peppola (*Fringilla montifringilla*);
frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);
strillozzo (*Emberiza calandra*);
colino della Virginia;
verdone (*Chloris chloris*);
fanello (*Carduelis cannabina*);
spioncello (*Anthus spinoletta*);
coturnice (*Alectoris churar*);

5) dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio:
beccaccia (*Scolapax rusticola*);

6) dalla terza domenica di settembre al 31 marzo:
cappellaccia (*Galerida cristata*);
tottavilla (*Lullula arborea*);
allodola (*Alauda arvensis*);
cesena (*Turdus Pilaris*);
tordo bottaccio (*Turdus phlimolos*);
tordo sassello (*Turdus iliacus*);
taccola (*Coloeus monedula*);
corvo (*corvus frugilegus*);
cornacchia nera (*Corvus corone*);
pavoncella (*Vanellus vanellus*);

7) dal primo novembre al 31 gennaio:
cinghiale.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta sentita la commissione tecnico-consultiva della Regione per i problemi faunistici, approva e pubblica entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio regionale recante disposizioni per l'esercizio venatorio relativamente ai tempi, alle specie, al numero dei capi da abbattere e ai luoghi e modi di caccia.

Il calendario venatorio regionale può apportare limitazioni ai tempi, alle specie, al numero di capi da abbattere, ai luoghi e modi di caccia rispetto alle previsioni della presente legge.

Per il periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e la prima domenica di novembre, il calendario venatorio può prevedere la utilizzazione anche continua delle giornate di caccia complessivamente a disposizione di ogni titolare di licenza di caccia salvo l'interruzione nei giorni di martedì e venerdì.

In deroga a quanto previsto nel calendario venatorio, quando nelle aree faunistiche siano compresi territori ove l'esercizio della caccia richieda particolari accorgimenti organizzativi o per la salvaguardia dell'ambiente o la tutela dell'incolumità delle persone, l'attività venatoria può essere oggetto di restrizioni, relativamente ai luoghi e modi di caccia, da emanarsi dal presidente della giunta provinciale su proposta del comune o dei comuni interessati.

Dette prescrizioni vengono pubblicate a cura delle amministrazioni provinciali.

Le amministrazioni provinciali provvedono a determinare le aree dove nel periodo compreso fra il 18 agosto e la terza domenica di settembre e successivamente al 31 dicembre è consentito l'uso del cane e quelle riservate all'addestramento e allenamento dei cani nel periodo antecedente l'apertura alla caccia; provvedono altresì a pubblicarne i relativi elenchi.

Al contravventore alle norme del presente articolo o delle disposizioni del calendario venatorio si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza di caccia fino ad un anno in caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e il ritiro della licenza di caccia fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza di caccia ».

L'art. 22 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, modificato dall'art. 8 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 64, è sostituito come segue:

« Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) *selvaggina stanziale*:

fagiano, starna, pernice rossa, coturnice (*Chukar*) e lepre comune, due capi complessivamente di cui una sola lepre;

capriolo, daino e mufione, un solo capo complessivamente;

b) *selvaggina migratoria*:

colombaccio, 10 capi;

palmipedi e trampolieri complessivamente, 10 capi;

beccaccia, 5 capi;

alaudidi, tordi, merli e cesene, 25 capi complessivamente.

Per ogni giornata di caccia è consentito al titolare di licenza abbattere complessivamente, comprese le specie indicate al comma precedente, fino a 30 capi di selvaggina migratoria. I limiti di cui sopra non si applicano ai passeri e allo storno.

Chi abbatta o catturi un numero di capi di selvaggina migratoria superiore a quello indicato ai commi precedenti, salva e impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge, è soggetto alla sanzione amministrtiva da L. 5.000 a L. 50.000.

L'art. 23 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, modificato dall'art. 9 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 64, è sostituito come segue:

« La caccia può essere esercitata con l'uso di fucile, con canna ad anima liscia, fino a due colpi; a ripetizione o semiautomatico purchè limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore al 12. E' consentita la carabina a canna rigata di calibro non inferiore a mm 5,6 col bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40.

E' altresì consentito l'uso del fucile a due o tre canne, di cui una o due rigate di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, ed una o due ad anima liscia di calibro non superiore a 12.

E' inoltre consentito l'uso dell'arco, l'uso di falchi a scopo di falconeria, nonchè l'ausilio di cani e richiami.

E' vietato:

l'uso di armi ad aria compressa o altri gas compressi;

cacciare a rastrello in più di tre persone;

utilizzare, a scopo di caccia scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;

l'uso di panie o panioni, sia fissi che vaganti;

cacciare da veicoli a motore, o da natanti a motore ovvero a rimorchio di natanti a motore o da aeromobili;

l'uso del vischio o di ogni altra sostanza di analogo effetto;

l'uso di sostanze venefiche o comunque tossiche qualora possano risultare letali alla selvaggina, e di quelli inebrianti o esplodenti;

l'uso di mezzi elettrici per l'abbattimento diretto di selvaggina, di mezzi luminosi atti ad abbagliarla per catturala o ucciderla e le insidie notturne;

usare richiami vivi all'infuori delle specie e per i tempi stabiliti per la caccia nel calendario venatorio attuale o fissati nel regolamento per la cattura di volatili con reti, fatta eccezione per la civetta (*athene noctua*), da usare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, e per il germano di allevamento;

pasturare con qualsiasi tipo di mangime;

usare richiami acustici a funzionamento elettronico, elettromeccanico, o di altro tipo, muniti o no di amplificatori del suono, sono esclusi i fischi e i richiami a bocca o manuale;

usare armi munite di silenziatore;

usare richiami accecati;

usare munizione spezzata per la caccia alle specie ungulate;

usare esche o bocconi avvelenati;

usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 500.000. In caso di recidività si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e viene altresì comminata la sospensione della licenza di caccia fino ad un anno; in caso di ulteriore recidiva si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza di caccia ».

Il primo comma dell'art. 51 della legge 4 luglio 1974, n. 35, è sostituito come segue:

« Alle infrazioni alle disposizioni contenute nelle leggi regionali in materia di difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Tali infrazioni vengono descritte in apposito verbale ».

Il quarto comma dell'art. 51 della legge 4 luglio 1974, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Trascorsi sessanta giorni previsti dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, qualora il trasgressore non abbia ottemperato all'oblazione, l'amministrazione comunale determina l'ammontare della sanzione e/o il periodo di ritiro della licenza relativi all'infrazione e ne dà comunicazione al responsabile mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla quale viene eventualmente allegata copia del verbale ricusato all'atto della contestazione della contravvenzione ».

Il quinto comma dell'art. 51 della legge 4 luglio 1974, n. 35, è sostituito dal seguente:

« La sanzione amministrativa deve essere assolta entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione di cui al comma precedente mediante versamento nelle casse dell'amministrazione comunale della somma indicata e/o la consegna agli uffici comunali della licenza di caccia ».

Il sesto comma dell'art. 51 della legge 4 luglio 1974, n. 35, è soppresso.

Il settimo comma dell'art. 51 della legge 4 luglio 1974, n. 35, è soppresso.

Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate e sono sostituite da quelle previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Per le infrazioni per le quali il predetto art. 31 non commina una specifica sanzione amministrativa, si applica la norma di cui alla lettera *n*) dello stesso art. 31.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 5 settembre 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 luglio 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 agosto 1978.

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1978, n. **61.**

Finanziamento della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, art. 5, per costruzione, ampliamento, adeguamento di opere non incluse nel P.R.G.A. e di opere igieniche in genere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *dell'*11 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per la concessione di contributi in annualità costanti trentennali per costruzione, ampliamento ed adeguamento di opere non incluse nel piano regolatore generale degli acquedotti e di opere igieniche in genere, previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 8 del 17 gennaio 1973.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi iscritti al cap. 32200 del bilancio del corrente esercizio finanziario che viene integrato con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 63300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)	50.000.000	50.000.000
In aumento:		
Cap. 32200. — Contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni, loro consorzi per la realizzazione di acquedotti, fognature e relativi impianti e depurazione non compresi nel P.R.G.A. e di opere igieniche . .	50.000.000	50.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 5 settembre 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 *luglio* 1978 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 28 *agosto* 1978.

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1978, n. **62.**

Rifinanziamento della legge regionale 25 maggio 1974, n. 22, per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche nonchè per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *dell'*11 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 7.500.000.000 per interventi a totale carico della Regione per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto, ai sensi della legge regionale n. 22 del 27 maggio 1974 e dell'art. 2 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 62.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi iscritti al cap. 32000 del bilancio del corrente esercizio finanziario che viene integrato con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 63300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)	7.500.000.000	5.500.000.000
In aumento:		
Cap. 32000. — Fondo relativo agli interventi per il reperimento e la utilizzazione di risorse idriche nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto (legge regionale 27 maggio 1974, n. 22; legge regionale 30 dicembre 1975, n. 81; legge regionale 17 gennaio 1976, n. 5 e art. 2, legge regionale 4 settembre 1976, n. 62)	7.500.000.000	5.500.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 5 settembre 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 *luglio* 1978 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 28 *agosto* 1978.

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1978, n. **63.**

Rifinanziamento della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, art. 4, per costruzione, sistemazione ed adeguamento di strade costituenti la viabilità locale e provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *dell'*11 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per la concessione di contributi in annualità costanti e trentennali per la costruzione, sistemazione ed adeguamento di strade costituenti la viabilità locale e provinciale previsti dall'art. 4 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi iscritti al cap. 59200 del bilancio del corrente esercizio finanziario che viene integrato con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio del corrente esercizio, sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

	Competenza	Cassa
Cap. 63300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)	50.000.000	50.000.000
In aumento:		
Cap. 59200. — *Contributi costanti* annui trentennali per costruzione, sistemazione ed adeguamento di strade costituenti la viabilità locale e provinciale (dal 1976 al 2005) (art. 4, legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8; legge regionale 14 novembre 1973, n. 57; legge regionale 9 novembre 1974, n. 67; legge regionale 31 ottobre 1975, n. 73)	50.000.000	50.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 5 settembre 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 *luglio* 1978 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 28 *agosto* 1978.

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1978, n. 64.

Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *dell'*11 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della nuova legge regionale sul diritto allo studio, le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dai comuni, fino al 31 dicembre 1978, secondo le norme della legge regionale 7 giugno 1975, n. 71 e delle vigenti leggi statali per gli interventi non disciplinata dalla citata legge regionale n. 71/75.

Per l esercizio di dette funzioni nella fascia della istruzione materna e dell'obbligo, la giunta regionale assegnerà a ciascun comune una somma pari ai quattro dodicesimi del finanziamento complessivo erogato agli stessi a tal fine nell'anno finanziario 1977.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al primo comma relativamente alla fascia dell'istruzione secondaria superiore, la giunta regionale assegnerà a ciascun comune sede di scuola una somma pari alla spesa complessivamente sostenuta da ogni provincia sia con finanziamenti regionali che con mezzi propri, per l'esercizio delegato delle funzioni in materia di assistenza scolastica nel periodo settembre-dicembre dell'anno 1977 e concernenti le scuole aventi sede nei rispettivi territori comunali.

A tal fine, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge le province trasmettono alla giunta regionale, previa approvazione dei competenti organi deliberativi, il rendicondo delle spese sostenute per l'assistenza scolastica nel periodo indicato al precedente comma, disaggregato per comune sede di scuola.

Art. 2.

Al fine di ridurre le carenze quantitative e qualitative del parco pubblico di automezzi destinati al trasporto scolastico e al fine di razionalizzare la spesa, la Regione assegna, con deliberazione del consiglio regionale, a favore dei comuni contributi straordinari in conto capitale fino all'80 % della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di detti automezzi.

Tale assegnazione avverrà sulla base delle proposte formulate dai consigli scolastici distrettuali e sulla base delle specifiche richieste presentate dai comuni interessati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sulle apposite schede approntate dalla giunta regionale e secondo le modalità in esse contenute.

I comuni devono provvedere alla stipula dei contratti di acquisto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione del finanziamento.

La giunta regionale provvede all'erogazione dei contributi assegnati per il 50 % a seguito della stipula dei contratti di acquisto e per il rimanente 50 % a seguito della presentazione delle fatture comprovanti gli acquisti stessi.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge sono apportate le seguenti variazioni agli stati di previsione di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio 1978:

Capitoli in diminuzione:

Cap. 12000. — Interventi per la scuola materna (art. 17, legge regionale 7 giugno 1975, n. 71; legge regionale 4 febbraio 1976, n. 10; legge regionale 1° settembre 1977, n. 69) . .	L. 917.200.000
Cap. 12100. — Interventi per la scuola dell'obbligo (art. 18, legge regionale 7 giugno 1975, n. 71; legge regionale 4 febbraio 1976, n. 10 e legge regionale 1° settembre 1977, n. 69)	» 2.515.000.000
Cap. 12200. — Interventi per la scuola secondaria superiore (art. 19, legge regionale 7 giugno 1975, n. 71; legge regionale 4 febbraio 1976, n. 10 e legge regionale 1° settembre 1977 n. 69)	» 61.502.000
Totale variazioni in diminuzione . . .	L. 3.493.702.000

Capitoli di nuova istituzione:

Cap. 12500. — Interventi per il diritto allo studio a favore degli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo	L. 1.918.734.000
Cap. 12600. — Contributi straordinari ai comuni per l'acquisto di scuolabus . . .	» 1.574.968.000
Totale capitoli di nuova istituzione . .	L. 3.493.702.000

Art. 4.

La dizione del cap. 12200 del bilancio 1978 « Interventi per la scuola secondaria superiore (art. 19, legge regionale 7 giugno 1975, n. 71; legge regionale 4 febbraio 1976, n. 10 e legge regionale 1° settembre 1977, n. 69) » viene così modificata « Interventi per il diritto allo studio a favore degli alunni della scuola secondaria superiore ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 settembre 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 *luglio* 1978 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 28 *agosto* 1978.

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1978, n. 65.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Bilancio di previsione 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *dell'11 settembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1978, n. 66.

Rifinanziamento della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, art. 6, per la realizzazione degli impianti previsti nel P.R.G.A.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *dell'11 settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per la concessione di contributi in annualità costanti trentacinquennali per la realizzazione degli impianti previsti nel P.R.G.A. di cui all'art. 6 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi iscritti al cap. 32100 del bilancio del corrente esercizio finanziario che viene integrato con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 63300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)	100.000.000	100.000.000
Cap. 32100. — Contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni, loro consorzi e degli altri enti per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel P.R.G.A. nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue (art. 6, legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni)	100.000.000	100.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 5 settembre 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 agosto 1978.

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1978, n. 67.

Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale n. 4 del 19 gennaio 1974 riguardante interventi straordinari sui porti di competenza della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *dell'11 settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per l'attuazione di interventi straordinari sui porti della Toscana di seconda e terza classe della seconda categoria, ai sensi della legge regionale 19 gennaio 1974, n. 4.

Il consiglio regionale provvede all'approvazione del programma delle opere da eseguirsi nei singoli porti ed alla suddivisione dei fondi per le opere stesse.

Per la realizzazione di dette opere si osserva la normativa prevista dalla citata legge regionale n. 4 del 1974, con le modifiche apportate con il successivo articolo.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della citata legge regionale n. 4/74 è così modificato:

« Alla progettazione ed esecuzione dei lavori si provvederà a mezzo degli uffici regionali del genio civile di Livorno, Lucca e Grosseto ».

Il primo comma dell'art. 4 è così modificato:

« La giunta regionale provvede con propria deliberazione alla approvazione dei progetti, in conformità al programma approvato dal consiglio regionale, ai sensi dell'art. 1, e, per i progetti di importo superiore a 300.000.000 su parere della commissione regionale tecnico-amministrativa - sezione lavori pubblici ».

Al secondo comma dell'art. 5 il limite d'importo dei lavori stabilito per l'emissione del certificato di regolare esecuzione è elevato a « L. 150.000.000 ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge è fatto fronte con i fondi iscritti al cap. 57100 del bilancio del corrente esercizio che viene integrato con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 4.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 63300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)	1.000.000.000	500.000.000
In aumento:		
Cap. 57100. — Fondi per interventi straordinari sui porti di competenza della Regione (legge regionale 19 gennaio 1974, n. 4; legge regionale 16 ottobre 1975, n. 72 e art. 16, legge 16 ottobre 1975, n. 492)	1.000.000.000	500.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 5 settembre 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 agosto 1978.

(2343)

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1978, n. **68.**

Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 13 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Finalità

In attesa della entrata in vigore della riforma sanitaria, la presente legge detta disposizioni per la ristrutturazione regionalizzata dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

Le funzioni trasferite con legge 23 dicembre 1975, n. 745 e riordinate con la presente legge, sono esercitate dalla regione Lazio e dalla regione Toscana, d'intesa, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 2.

Competenze regionali

La regione Toscana per le competenze attualmente affidate all'istituto zooprofilattico sperimentale, esercita le funzioni stabilite con la presente legge, nell'ambito della funzione statale di indirizzo e coordinamento di cui all'art 2 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, con le modalità di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il consiglio regionale della Toscana, d'intesa con la regione Lazio, trasmette all'istituto zooprofilattico sperimentale le direttive generali per dare attuazione alle iniziative zoosanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale trasmesse dal Governo, ai piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali per il controllo degli alimenti di origine animale nonchè ai piani per la profilassi delle epizoozie.

Il consiglio regionale della Toscana, d'intesa con la regione Lazio, per i compiti conferiti ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, autorizza l'istituto alla preparazione e distribuzione di prodotti occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani di risanamento, nonchè alla preparazione e alla distribuzione di particolari prodotti occorrenti per l'esercizio della polizia veterinaria e per attuare i piani di risanamento e di miglioramento del bestiame.

Il consiglio regionale della Toscana, d'intesa con la regione Lazio nell'ambito dell'approvazione dei piani di miglioramento ed incremento della zootecnia, determina anche gli obiettivi ed i contenuti dell'attività dell'istituto per i compiti indicati nel successivo art. 4.

La giunta regionale della Toscana è responsabile di fronte al consiglio regionale del rispetto delle direttive da questo impartite.

Art. 3.

Denominazione

L'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana di cui alla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1975, n. 745, è denominato «Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana» ed ha sede in Roma.

Art. 4.

Compiti dell'istituto

All'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana sono attribuiti i seguenti compiti:

1) la ricerca sperimentale sull'eziologia e sulla patologia delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali;

2) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;

3) il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alle leggi 30 aprile 1962, n. 283 e 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, nonchè per altri accertamenti previsti da disposizioni di legge;

4) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per il miglioramento igienico degli allevamenti e delle produzioni animali;

5) la formazione del personale specializzato per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo anche presso istituti e laboratori di paesi esteri nel rispetto delle competenze già attribuite o che verranno attribuite ad altri organismi con leggi regionali e nel quadro dei programmi generali di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale sanitario,

6) la cooperazione tecnico-scientifica e didattica con le università e con altri istituti scientifici. Qualora tale cooperazione si svolga con istituti esteri ed investa problemi di politica sanitaria veterinaria nazionale, questa avrà luogo previa opportuna intesa con il Ministero della sanità;

7) i pareri tecnici e le consulenze nelle materie di competenza dell'istituto, su richiesta della regione Toscana.

Il consiglio regionale della Toscana, d'intesa con la regione Lazio, può altresì attribuire, all'Istituto, i seguenti compiti:

a) la produzione di sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche, nonchè la produzione di vaccini stabulogeni e di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse, nel rispetto dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745;

b) la produzione di farmaci per uso veterinario nonchè di disinfettanti e disinfestanti; la produzione di integratori e di integratori medicati;

c) lo svolgimento di particolari indagini epizoologiche, la raccolta e la elaborazione di dati statistici;

d) lo studio e l'assistenza tecnica sui problemi della riproduzione animale con particolare riguardo alla patologia della sfera genitale ed alle malattie carenziali e comunque di origine alimentare;

e) in particolari casi e soprattutto nei grandi impianti comprensoriali regionali o interregionali, l'organizzazione tecnica ed il funzionamento di laboratori annessi agli impianti di macellazione, di trasformazione e di conservazione delle carni, nonchè di laboratori destinati ai controlli sul latte;

f) ogni altro compito di carattere tecnico-scientifico, igienico-profilattico e sanitario.

Art. 5.

Organizzazione

L'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana è organizzato in laboratori.

Il numero, le attribuzioni, l'organizzazione ed il funzionamento di tali laboratori sono stabiliti nel regolamento di cui al successivo art. 17, sulla base di direttive ed indirizzi stabiliti dal consiglio regionale della Toscana, d'intesa con la regione Lazio, seguendo criteri di equilibrata ripartizione dei servizi tra le due regioni.

Deve essere comunque garantito al territorio della regione Toscana il servizio per gli esami e le analisi dei campioni di carne e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1973, n. 441, ed il servizio per l'analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi, prelevati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n 281.

Possono essere istituiti laboratori speciali per lo svolgimento di particolari compiti tecnico-scientifici, e specialistici, sia per patologia di specie, che per settori particolari della diagnostica e della ricerca applicata

Con deliberazione adottata dal consiglio regionale della Toscana d'intesa con la regione Lazio, possono essere istituiti appositi reparti per lo svolgimento di attività produttive, ed aziende speciali per la produzione di farmaci.

Il consiglio regionale può provvedere all'istituzione di sezioni provinciali dell'istituto assumendone i conseguenti oneri finanziari.

Su richiesta dell'istituto può essere concesso il comando presso l'istituto stesso di personale regionale, di enti locali o sanitari.

Art. 6.

Rapporti con gli organismi sanitari di base

L'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana, svolgendo i compiti di cui al precedente art 3, opera in un rapporto coordinato, territoriale e tecnico-funzionale, con i consorzi socio-sanitari.

I laboratori diagnostici zooprofilattici svolgono i propri compiti nell'ambito del territorio di uno o più consorzi socio sanitari, possono inoltre svolgere altri compiti particolari nonchè speciali servizi in ambiti territoriali più ampi o a livello regionale.

La Regione può istituire, per i laboratori diagnostici zooprofilattici che insistono nel proprio territorio, organi promozionali aperti alla partecipazione delle forze sociali e dei settori produttivi agricolo-zootecnici per le attività svolte dai suddetti laboratori nell'ambito dei rispettivi bacini d'utenza.

Art. 7.
Indirizzi e direttive generali

L'organizzazione e la gestione dei laboratori dovrà tenere conto dei laboratori annessi agli impianti di macellazione, alle centrali del latte ed ai caseifici dei laboratori delle associazioni degli allevatori e, in particolare, dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi e di altri laboratori analoghi dipendenti sia direttamente dalla Regione che dagli enti locali.

Dovrà inoltre essere tenuto conto dell'indirizzo specifico di lavoro, delle attrezzature e del personale del quale dispongono i laboratori di cui al precedente comma, per evitare la duplicazione degli esami e dei controlli, razionalizzando e integrando tutti i servizi.

Art. 8.
Organi

Sono organi dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana:

1) il consiglio di amministrazione;

2) la giunta esecutiva;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il comitato tecnico-scientifico.

Art. 9.
Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana è composta di quattordici membri, di cui sette eletti dal consiglio regionale della Toscana con voto limitato a quattro, e sette dalla regione Lazio.

I consiglieri dell'istituto eletti dal consiglio regionale della Toscana scadono, in caso di rinnovo, del consiglio regionale stesso.

Tutti i membri, anche se scaduti, rimangono in carica sino a quando non siano stati sostituiti.

L'ufficio di componente il consiglio di amministrazione non e compatibile con la carica di consigliere regionale e di dipendente regionale.

Sono chiamati a partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, con funzioni consultive, i responsabili tecnico-scientifico ed amministrativo dell'istituto.

Art. 10.
Consiglio di amministrazione. Competenze

Al consiglio di amministrazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana compete:

1) eleggere, fra i consiglieri, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente;

2) deliberare il bilancio preventivo, lo storno dei fondi, il conto consuntivo e, sentito il comitato tecnico-scientifico, il programma annuale e pluriennale di attività;

3) eleggere tra i propri membri la giunta esecutiva;

4) nominare con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sei membri del comitato tecnico-scientifico;

5) approvare la relazione di cui al n. 6) del successivo art. 13;

6) deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sentite le rappresentanze sindacali del personale, il regolamento organico, lo stato giuridico del personale e le relative modificazioni;

7) deliberare in ordine ai provvedimenti indicati nel precedente art. 5;

8) deliberare, sentito il comitato tecnico-scientifico e su proposta della giunta esecutiva, l'esecuzione di ricerche e studi non compresi nel programma annuale di attività;

9) deliberare l'assunzione del personale;

10) deliberare su ogni altro oggetto che interessi l'attività dell'istituto. non attribuito alla competenza di altri organi.

Art. 11.
Scioglimento e decadenza del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'istituto può essere sciolto dal consiglio regionale della Toscana, d'intesa con la regione Lazio, previa formale diffida, nei casi di inattività, gravi inadempienze nell'attuazione del programma annuale di attività e violazione di legge.

La diffida deliberata dal consiglio regionale indica il termine entro il quale il consiglio di amministrazione deve provvedere o controdedurre.

La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei consiglieri a meno della metà comporta di diritto la decadenza del consiglio di amministrazione.

In caso di scioglimento o decadenza, il consiglio regionale della Toscana, d'intesa con la regione Lazio, procede alla nomina di un commissario e promuove, entro novanta giorni dallo scioglimento o dalla decadenza, il procedimento per la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 12.
Giunta esecutiva

La giunta esecutiva è composta di cinque membri: dal presidente e da due membri per ognuna delle rappresentanze regionali eletti dal consiglio di amministrazione.

Alla giunta esecutiva competono, in ordine alle attribuzioni di cui al precedente art. 10, i compiti di esecuzione dei provvedimenti ivi indicati e gli altri previsti dalla presente legge e dal regolamento.

Art. 13.
Presidente

Il presidente dell'istituto è scelto alternativamente fra le due rappresentanze regionali.

Il presidente cessa qualora dovesse scadere dalla carica di componente del consiglio di amministrazione.

Al presidente compete:

1) rappresentare legalmente l'istituto;

2) convocare e presiedere le sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva dei quali stabilisce l'ordine del giorno;

3) vigilare sull'osservanza della presente legge;

4) sovrintendere all'attuazione del programma annuale di attività, nonché sovrintendere alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva;

5) curare i rapporti con gli organi delle regioni;

6) presentare annualmente al consiglio regionale della Toscana una relazione su tutta l'attività svolta dall'istituto;

7) trasmettere il parere di cui al numero 3 del successivo art. 15.

Art. 14.
Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto di quattro membri, di cui due nominati dal consiglio regionale della Toscana e due dalla regione Lazio e dura in carica cinque anni.

Al collegio sindacale compete:

1) controllare la regolarità amministrativa e contabile dell'istituto;

2) riferire al consiglio regionale della Toscana in ordine alla conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge;

3) presentare annualmente al consiglio regionale della Toscana una relazione sull'andamento amministrativo e contabile dell'istituto;

4) intervenire alle sedute del consiglio di amministrazione per le deliberazioni di cui al n. 2) del precedente art. 10.

I membri del collegio sindacale esercitano il loro mandato anche individualmente.

Art. 15.
Comitato tecnico-scientifico. Competenze

Il comitato tecnico-scientifico è organo consultivo con i seguenti compiti:

1) esercita la consulenza scientifica per l'istituto in ordine all'individuazione dei temi di ricerca;

2) esprime parere sui programmi di produzione dell'istituto;

3) esprime parere su quelle parti del regolamento di cui al successivo art. 17 che riguardano le strutture tecnico-scientifiche dell'istituto;

4) promuove la collaborazione con altri laboratori degli enti locali, dei consorzi socio-sanitari, e con altri istituti scientifici;

5) esprime pareri tecnici sulle materie di competenza dell'istituto su richiesta della regione Lazio e della regione Toscana;

6) esprime pareri sui programmi per il miglioramento e il potenziamento delle strutture tecniche, scientifiche ed operative dell'istituto, per l'aggiornamento tecnico e scientifico del personale, per la formazione del personale specializzato, per l'aggiornamento delle categorie tecniche e professionali, per la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori.

Il comitato tecnico-scientifico si compone di tredici esperti dei quali tre nominati dal consiglio regionale della Toscana, tre dalla regione Lazio, sei dal consiglio di amministrazione di cui tre su designazione del personale, del responsabile tecnico-scientifico dell'istituto che lo presiede.

La prima seduta del comitato tecnico-scientifico, è convocata dal presidente dell'istituto.

Per la trattazione di particolari argomenti tecnici e scientifici possono essere invitati alle riunioni del comitato altri esperti dell'istituto ed esperti dei laboratori e dei servizi sanitari locali e regionali.

Il comitato tecnico-scientifico stabilisce le modalità del suo funzionamento, si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal suo presidente o su richiesta del presidente dell'istituto. Il comitato viene rinnovato con il consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Vigilanza e tutela

Le deliberazioni dell'istituto sono soggette al controllo di legittimità di un comitato composto di otto membri. Per la regione Toscana fanno parte del comitato:

a) il presidente della giunta regionale o un suo delegato;

b) un rappresentante del consiglio regionale;

c) un esperto nelle discipline giuridico-amministrative ed un esperto nelle discipline veterinarie, nominati dal consiglio regionale.

Per ciascun membro di cui alle lettere *b*) e *c*) è nominato un supplente.

Il comitato, che assume la denominazione di comitato interregionale di vigilanza sull'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana, elegge nel suo seno il presidente che dura in carica un anno. L'elezione viene effettuata alternativamente tra i componenti nominati dalle due regioni

Il comitato si riunisce presso la sede della Regione cui appartiene il presidente di turno e delibera a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Esercita le funzioni di segretario un dipendente amministrativo della Regione cui spetta la presidenza.

Entro dieci giorni dalla loro adozione, le deliberazioni sono trasmesse dall'istituto al comitato e diventano esecutive se entro trenta giorni dalla data di recezione non ne sia stato pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.

Il predetto termine di trenta giorni è sospeso per non più di una volta se, prima della scadenza, il comitato chieda all'istituto chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dalla data di ricezione dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio richiesti.

Sono soggetti al preventivo esame da parte del consiglio regionale della Toscana d'intesa con la regione Lazio, i provvedimenti dell'istituto concernenti:

1) il regolamento di cui all'art. 17, la pianta organica e relative variazioni;

2) il bilancio di previsione e la relazione programmatica nonché le relative variazioni ed il programma annuale pluriennale di attività;

3) le spese che vincolano il bilancio per oltre cinque anni;

4) le trasformazioni e le diminuzioni patrimoniali idonee ad incidere sulle strutture e sulla gestione dell'istituto;

5) il conto consuntivo e la relativa relazione politico-gestionale.

L'esame dei predetti provvedimenti va effettuato entro quaranta giorni dalla data di ricezione della proposta di provvedimento deliberata dal consiglio di amministrazione dell'istituto. In caso di esame favorevole, ovvero decorso il termine predetto, il consiglio di amministrazione dell'istituto provvede ad adottare la relativa deliberazione.

L'istituto provvede ad inviare per conoscenza, entro dieci giorni, l'elenco di tutte le deliberazioni adottate alla giunta regionale.

La giunta regionale può disporre avvalendosi di funzionari all'uopo incaricati, ispezioni su tutta l'attività dell'istituto. Ai predetti funzionari non può essere opposto il segreto di ufficio.

Art. 17.

Regolamento

Il consiglio di amministrazione in relazione a quanto previsto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che dovrà contenere tra l'altro norme concernenti lo stato giuridico ed economico del personale, le relative attribuzioni, l'organizzazione, le forme di pubblicità degli atti dell'istituto, le modalità di convocazione ed il funzionamento degli organi dell'istituto, l'amministrazione e la contabilità, ed ogni altra disposizione utile per il suo funzionamento.

Art. 18.

Patrimonio

Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni in proprietà al momento dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 1970, n. 503, e da quelli trasferiti all'istituto.

In caso di cessazione dell'istituto, il patrimonio viene trasferito agli enti o persone che all'origine li trasferirono o, in difetto, alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 19.

Finanziamento

L'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana provvede agli scopi istituzionali con i mezzi finanziari indicati agli articoli 9 e 11 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.

L'intervento finanziario della regione Toscana costituito da mezzi propri e dal contributo dello Stato, sarà determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Il contributo per l'anno 1978 farà carico al cap. 51000 del bilancio del corrente esercizio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 ottobre 1978

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 *settembre* 1978 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 27 *settembre* 1978.

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1978, n. **69.**

Norme sul trasferimento dei beni e del personale dei patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 13 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commissari liquidatori dei patrimoni scolastici, nominati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 febbraio 1978, n. 9, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono ai comuni per l'approvazione il rendiconto della gestione di liquidazione chiusa al 30 giugno 1978, accompagnata dall'inventario dei beni, dalla ricognizione dei rapporti attivi e passivi e dall'elenco del personale in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.

L'approvazione da parte dei comuni di tale rendiconto sostituisce a tutti gli effetti l'approvazione dei rendiconti pregressi, in quanto ancora non avvenuta.

I comuni subentrano di diritto, con effetto dal 1° luglio 1978, nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi del patronato scolastico avente sede nel proprio territorio.

Le norme di cui ai primi due comma si applicano anche ai consorzi provinciali dei patronati scolastici, intendendosi sostituite ai comuni, le province; i commissari liquidatori, ai fini di cui ai comma seguenti, trasmettono copia degli atti indicati al primo comma anche alla giunta regionale.

I comuni sul cui territorio insistono beni immobili di proprietà, o rispetto ai quali esistano rapporti attivi o passivi, dei consorzi provinciali, subentrano di diritto con effetto dal 1° luglio 1978 nella proprietà o nei rapporti attivi o passivi suddetti.

Per il patrimonio mobiliare e gli altri rapporti attivi e passivi dei consorzi, con deliberazione della giunta regionale, adottata d'intesa con i comuni interessati, saranno individuati i comuni cui e attribuita la successione con effetto dalla data sopra indicata.

Art. 2.

E' assegnato al comune nel cui territorio il patronato scolastico aveva sede:

a) con effetto dal 1° luglio 1978, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assunto prima del 31 dicembre 1977 dai patronati scolastici che abbia continuativamente prestato servizio fino alla data del 30 giugno 1978;

b) con effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico 1978-79, il personale amministrativo, ausiliario, quello con qualifica di addetto all'assistenza ai minori psico-fisici, di addetto alla vigilanza nei servizi di trasporto o con analoga qualifica, assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato per la gestione dei servizi relativi all'anno scolastico 1977-78, che ha prestato servizio nell'anno scolastico 1976-77 anche con diversa qualifica presso i patronati o presso i comuni ad essi, subentrati, per non meno di cinque mesi per ogni anno scolastico e con un orario di servizio non inferiore a diciotto ore di servizio settimanali.

Il personale dei consorzi provinciali dei patronati scolastici avente i requisiti di cui al comma precedente è assegnato ai comuni interessati con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con i comuni stessi.

Art. 3.

All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei comuni di assegnazione si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale e comunque applicando le norme relative allo stato giuridico ed economico del personale degli enti locali.

I comuni possono applicare la norma di cui al primo comma al personale già in servizio presso i patronati scolastici, comunque assunto alle dipendenze dei comuni stessi per l'espletamento delle funzioni derivanti dalla delega di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 71, e dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'organizzazione dei servizi previsti dagli articoli 1 e 2 della medesima legge e non più svolti dagli stessi patronati e che risulti in possesso dei requisiti indicati al primo comma del precedente articolo.

Fino all'inquadramento di cui al primo comma al personale dei patronati scolastici continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.

Art. 4.

Nel caso in cui il comune di assegnazione elevi, con propri provvedimenti deliberativi, l'orario di lavoro precedentemente prestato dal personale presso il patronato o il consorzio di provenienza, il trattamento economico già goduto dovrà essere maggiorato proporzionalmente all'incremento dell'orario e comunque in misura non superiore al corrispondente trattamento del personale comunale di pari livello.

Il personale assegnato ai comuni in applicazione della presente legge non è compreso nei limiti di cui al primo comma dell'art. 6 della legge n. 43/1978.

Detto personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

Art. 5.

Agli oneri derivanti ai comuni dall'applicazione della presente legge si provvede con le quote delle entrate aggiuntive determinate ai sensi dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 6 ottobre 1978

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 *settembre* 1978 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 ottobre* 1978.

(8849)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783360)